

Sergio Ciatelli

**Espansione *online*
al Prontuario
giuridico
IRC**

Raccolta commentata
delle norme che regolano
l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado

Aggiornato al 31 gennaio 2018

Editrice Queriniana

Release 03, del 31 gennaio 2018

Tutti i diritti sono riservati.

Questo PDF può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. Non potrà pertanto formare oggetto di scambio, commercio, prestito e rivendita e non potrà essere in alcun modo diffuso, riprodotto, archiviato, trasmesso senza la previa autorizzazione scritta dell'Editrice Queriniana. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata costituisce violazione dei diritti dell'Editore e dell'Autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente ai sensi della Legge 633/1941.

Per il *Prontuario giuridico Irc*:

© 1988, 2015⁸ by Editrice Queriniana, Brescia
via Ferri, 75 – 25123 Brescia (Italia/UE)
tel. 030 2306925 – fax 030 2306932
e-mail: info@queriniana.it

ISBN 978-88-399-3124-5

www.queriniana.it

In questo documento è raccolta una selezione integrativa della normativa contenuta nell'edizione cartacea 2015 del *Prontuario giuridico IRC*.

Sono raccolte in particolare alcune disposizioni minori, quelle uscite dopo la pubblicazione del volume cartaceo e quelle che hanno periodicità annuale (contratti, ordinanze, decreti, circolari), le quali saranno in futuro sostituite per consentire ai lettori di avere sempre una raccolta normativa aggiornata.

La revisione di questo documento viene effettuata, indicativamente, con cadenza annuale.

CM 3-1-2001, n. 2 – Docenti di religione. Ricostruzione di carriera e trattamento economico [Si riproduce in versione integrale la CM 2/01 per rendere disponibili tutti gli allegati che, per motivi di spazio, non sono stati riprodotti nel volume cartaceo].

La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'art. 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.

L'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.

Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.

A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato

entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del succitato D.L. 370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.

Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate.

Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.

Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.

Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.

Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera

si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggruando, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.

Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.

Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L. 370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.

B) INQUADRAMENTO ECONOMICO

L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.

Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti economici alla luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più recente.

1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995

L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del contratto di lavoro degli interessati.

Pertanto:

– per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario

settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali, l'inquadramento al 1° gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabile ai soli fini economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella tabella B annessa al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 in corrispondenza dell'anzianità maturata;

– ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono le condizioni previste dal punto precedente, è attribuito lo stipendio iniziale, previsto dalla suddetta tabella B, incrementato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399;

– ai docenti di religione per i quali, essendo venute meno le condizioni per il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la progressione economica nell'ultima posizione stipendiale maturata, l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tabella B richiamata, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, aumentata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.

2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996

Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A, allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi previste, agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascun interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999

Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1° novembre 1998 e dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascuno interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

Si allegano alcuni esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti comprese quelle dei passaggi.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di riprodurla e di trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

Esempio n. 1 – *Docente di religione nella scuola secondaria di II grado con diritto alla ricostruzione di carriera*

a.s. 1987/88 – Supplenza breve per gg. 112

a.s. 1988/89 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1989/90 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1990/91 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1991/92 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Febbraio 1992: consegue il titolo.

a.s. 1992/93 – Incarico per 15 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1993/94 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1994/95 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

a.s. 1995/96 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1995 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera: incarico ad orario di cattedra ed almeno 4 anni di servizio pregresso.

Dalla disamina dei servizi si rileva che l'a.s. 1987/88 non è valutabile perché inferiore alla durata minima prevista dalle norme; gli aa.ss. 1990/91 e 1991/92 non sono valutabili perché il servizio è stato prestato senza titolo; per cui gli anni da prendere in considerazione sono 5 (88/89 – 89/90 – 92/93 – 93/94 – 94/95) e, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 399/88, sono riconosciuti anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	901.644
Totale a.l.	£.	17.449.644

1.12.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.717.428
Totale a.l.	£.	18.265.428

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 5 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 5, per cui compete la seconda posizione stipendiale (anzianità residua anni 2), con il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno ad personam	£.	432.428
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Totale a.l.	£.	19.021.428

1.7.1996:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/1/96	05/00	£. 324.000	24/24	£. 324.000 x 2 x 75% = £. 486.000/18

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno ad personam	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Totale a.l.	£.	19.345.428

A.s. 1996/97 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno ad personam	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 1.8.96 (£. 63.000+ 88.000 x 12)	£.	1.812.000
Totale a.l.	£.	20.401.428

<u>1.7.1997:</u>		
Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno ad personam	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
Totale a.l.	£.	21.337.428

A.s. 1997/98 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1998/99 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

<u>1.11.1998:</u>		
Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno ad personam	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 26.5.99 (£. 50.000 x 12)	£.	600.000
Totale a.l.	£.	21.937.428

<u>1.6.1999:</u>		
Stipendio CCNL 26.5.99	£.	21.673.000
Assegno ad personam	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
Totale a.l.	£.	22.429.428

A.s. 1999/2000 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

<u>1.1.2000:</u>		
Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9		
Stipendio CCNL 26.5.99	£.	24.616.000

Esempio n. 2 – Docente di religione nella scuola secondaria di II grado con blocco della progressione di carriera

A.s. 1989/90 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1991/92 – Incarico per 15 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1992/93 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1993/94 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
 A.s. 1994/95 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1994 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 399/88, anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab. A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
---	----	------------

Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 37.088 x 12)	£.	445.056
Totale a.l.	£.	16.993.056

1.1.1995:

Compimento di anni 5 di anzianità giuridica ed economica.
Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

Stipendio a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	901.644
Totale a.l.	£.	17.773.644

A.s. 1995/96 – il docente ha un incarico ad orario parziale per cui perde il diritto alla progressione di carriera, mantenendo la posizione stipendiale acquisita, relativa ad anni 5 di anzianità.

1.12.1995:

Stipendio a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.717.428
Totale a.l.	£.	18.589.428 ¹

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95, in base all'anzianità maturata al 31.8.1995 (anni 5 mesi 8 giuridica ed economica e mesi 4 solo economica), l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 6, per cui compete la seconda posizione stipendiale; l'anzianità residua di anni 3 è utile per l'attribuzione di un aumento biennale; pertanto compete il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
1 a.b. (£. 16.205.000 x 2,50%)	£.	405.125
Assegno ad personam	£.	351.303
Totale a.l.	£.	18.589.428

CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Increment. a.b. CCNL 1.8.96 (£. 720.000 x 2,50%)	£.	18.000
Totale a.l.	£.	19.363.428 ²

¹ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

² Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

A.s. 1996/97 – Incarico ad orario parziale nella scuola secondaria di II grado

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno ad personam	£.	351.303
CCNL 1.8.96 (£. 63.000+ 88.000 x 12)	£.	1.812.000
1 a.b. (£. 16.205.000+1.728.000) x 2,50%	£.	448.325
Totale a.l.	£.	20.444.628 ³

1.1.1997:

Matura un altro aumento biennale, pertanto compete il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno ad personam	£.	351.303
CCNL 1.8.96 (£. 63.000+ 88.000 x 12)	£.	1.812.000
2 a.b. (£. 448.325 x 2)	£.	896.650
Totale a.l.	£.	20.892.953 ⁴

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno ad personam	£.	351.303
2 a.b. (£. 18.821.000 x 2,50% x 2)	£.	941.050
Totale a.l.	£.	21.873.353 ⁵

A.s. 1997/98 – Incarico ad orario di cattedra, per cui riprende la progressione di carriera.

L'anzianità valutata è la seguente:

	ai fini giuridici ed economici		ai soli fini economici	
	aa.	mm.	aa.	mm.
maturata al 31/8/1995:	5	8		4
dal 1/9/1995 al 31/8/1997:	1	4	==	8
totale:	7	==	1	

Sono riconosciuti 7 anni ai fini giuridici ed economici; i restanti 12 mesi saranno riconosciuti al compimento dei 16 anni (art. 4 comma 3 DPR 399/88). L'inquadramento e il trattamento economico restano invariati.

³ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

⁴ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

⁵ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

A.s. 1998/99 – Incarico ad orario di cattedra

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno ad personam	£.	351.303
CCNL 26.5.99 (£. 50.000 x 12)	£.	600.000
2 a.b. (£. 18.821.000+564.000) x 2,50% x 2	£.	969.250
Totale a.l.	£.	22.501.553

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	21.673.000
Assegno ad personam	£.	351.303
2 a.b. (£. 19.853.000) x 2,50% x 2	£.	992.650
Totale a.l.	£.	23.016.953

1.9.1999:

Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9		
Stipendio CCNL 26.5.99	£.	24.616.000

Esempio n. 3 – Docente di religione nella scuola elementare

A.s. 1989/90 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1991/92 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1992/93 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1993/94 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola elementare

Alla data del 1.9.1993 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono valutati anni 4 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1993:

Stipendio a.l. 2ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	13.260.000 ⁶

1.4.1994:

Stipendio a.l. 2ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000

⁶ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 20.560 x 12)	£.	246.720
Totale a.l.	£.	13.506.720 ⁷

1.7.1994:

Stipendio a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Totale a.l.	£.	13.671.204 ⁸

A.s. 1994/95 - Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.9.1994:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Totale a.l.	£.	14.343.204

1.1.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	807.060
Totale a.l.	£.	14.739.060

A.s. 1995/96 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.12.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.537.260
Totale a.l.	£.	15.469.260

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 6 mesi 4 di anzianità giuridica ed economica.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 6, per cui compete la seconda posizione stipendiale (anzianità residua anni 3), con il seguente trattamento economico:

⁷ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

⁸ Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno ad personam	£.	672.260
CCNL 1.8.96 (£. 57.000 x 12)	£.	684.000
Totale a.l.	£.	16.153.260

1.7.1996:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/9/96	07/00	£. 648.000	16/24	£. 432.000 x 2 x 75% = £. 648.000/18

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno ad personam	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000 x 12)	£.	684.000
Totale a.l.	£.	16.585.260

A.s. 1996/97 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno ad personam	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000+79.000 x 12)	£.	1.632.000
Totale a.l.	£.	17.533.260

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	17.269.000
Assegno ad personam	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
Totale a.l.	£.	18.373.260

A.s. 1997/98 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1998/99 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	17.269.000
Assegno ad personam	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 26.5.99 (£. 44.000 x 12)	£.	528.000
Totale a.l.	£.	18.901.260

1.1.1999:

Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
-----------------------	----	------------

CCNL 26.5.99 (£. 48.000 x 12)	£.	576.000
Totale a.l.	£.	20.249.000

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	20.729.000
------------------------	----	------------

Esempio n. 4 – *Docente di religione nella scuola secondaria di II grado e successivamente nella scuola elementare*

- A.s. 1988/89 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola elementare
- A.s. 1989/90 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
- A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
- A.s. 1991/92 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
- A.s. 1992/93 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado
- A.s. 1993/94 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1993 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono valutati anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1993:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	16.548.000

1.1.1994:

Compimento di anni 5 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

Stipendio a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	16.872.000

1.4.1994:

Stipendio a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 22.253 x 12)	£.	267.036
Totale a.l.	£.	17.139.036

1.7.1994:

Stipendio a.l. 4ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 37.088 x 12)	£.	445.056
Totale a.l.	£.	17.317.056

A.s. 1994/95: il docente consegue un incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare; si conferma il diritto a ricostruzione carriera. L'anzianità è calcolata mediante temporizzazione:

Stipendio iniziale ins. elementare:	£.	11.136.000
Valore economico anzianità quale docente di scuola secondaria di II grado:	£.	2.064.000
Totale	£.	13.200.000
Stipendio a.l. 4ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88 (cui corrisponde l'anzianità di anni 7)	£.	12.924.000
Valore eccedente	£.	276.000

Temporizzazione del valore eccedente: $(720 \text{ gg.} \times 276.000) / 484.000 = 9$ mesi e 21 giorni.

Pertanto l'anzianità attribuita al 1.9.1994 è di anni 7 mesi 9 giorni 21; il trattamento economico è il seguente:

Stipendio ad personam	£.	13.200.000
Ind. funz. a.l. 4ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.416.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Assegno ad personam	£.	2.049.852
Totale a.l.	£.	17.317.056

1.1.1995:

Stipendio ad personam	£.	13.200.000
Ind. funz. a.l. 4ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.416.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	807.060
Assegno ad personam	£.	1.653.996
Totale a.l.	£.	17.317.056

A.s. 1995/96 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

10.11.1995:

Compimento di anni 9 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

Stipendio a.l. 5ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	13.608.000
Ind. funz. a.l. 5ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.488.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (9-14 a.)	£.	872.448
Assegno ad personam	£.	1.108.608
Totale a.l.	£.	17.317.056

1.12.1995:

Stipendio a.l. 5ª posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	13.608.000
Ind. funz. a.l. 5ª posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.488.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (9-14 a.)	£.	1.661.820
Assegno ad personam	£.	329.236
Totale a.l.	£.	17.317.056

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 9 mesi 1 giorni 21 di anzianità giuridica ed economica.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 9, per cui compete la seconda posizione stipendiale, con il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno ad personam	£.	320.056
CCNL 1.8.96 (£. 61.000 x 12)	£.	732.000
Totale a.l.	£.	18.049.056

A.s. 1996/97 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno ad personam	£.	320.056
CCNL 1.8.96 (£. 57.000+86.000 x 12)	£.	1.764.000
Totale a.l.	£.	19.081.056

1.1.1997:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/11/97	11/00	£. 780.000	2/24	£. 65.000 x 2 x 75% = £.
97.500/18				

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno ad personam	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000+86.000 x 12)	£.	1.764.000
Totale a.l.	£.	19.146.056

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
Assegno ad personam	£.	320.056

Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
Totale a.l.	£.	20.058.056

A.s. 1997/98 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1998/99 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
Assegno ad personam	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
CCNL 26.5.99 (£. 48.000 x 12)	£.	576.000
Totale a.l.	£.	20.634.056

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	20.729.000
Assegno ad personam	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
Totale a.l.	£.	21.114.056

CM 4-7-2005, n. 60 – Disposizioni per la liquidazione delle competenze agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2005/2006.

Si fa seguito alla nota n. 983 del 9 giugno 2005, con cui si invitavano gli Uffici a procedere alle assunzioni in ruolo del personale di cui all'oggetto.

Anche per il personale in parola, così come avviene per il restante personale del comparto scuola, il pagamento del trattamento retributivo può essere disposto dal competente Dipartimento provinciale del tesoro esclusivamente a seguito della stipula del contratto prodotto attraverso l'apposita funzione del Sistema Informativo del MIUR. Nei casi in cui l'assunzione avvenga mediante costituzione di rapporto di lavoro part-time, sarà cura dell'Ufficio sottoporre al docente apposita integrazione contrattuale, peraltro non fornita dal Sistema Informativo, da inviare ugualmente al competente Dipartimento provinciale del tesoro.

Il Centro Servizi Amministrativi (CSA), a seconda delle proprie esigenze organizzative, può utilizzare una delle seguenti modalità operative:

- a) produrre la lettera di individuazione ed il contratto a tempo indeterminato; l'interessato deve consegnare all'istituzione scolastica assegnata la lettera ed il contratto per la presa di servizio; il Dirigente scolastico deve comunicare al Sistema Informativo del MIUR la data di effettiva assunzione in servizio se diversa da quella indicata nel contratto;
- b) produrre la lettera di individuazione; una volta controfirmata tale proposta, l'interessato la consegna al Dirigente della scuola di assegnazione; quest'ultimo stipula il contratto su delega del Direttore Regionale; per questa procedura si rinvia a quanto precisato nella C.M. n. 274 del 12 dicembre 2000.

In entrambe le ipotesi gli Uffici dovranno utilizzare esclusivamente il Sistema Informativo del MIUR per stampare i contratti e i relativi allegati, mediante le apposite funzioni descritte nell'allegata nota operativa. Il Sistema, in data 22 agosto 2005, trasmetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze in un unico invio telematico i contratti di assunzione, al solo fine di acquisire la nuova posizione di ruolo e variare il regime previdenziale (non sarà più applicata la ritenuta per disoccupazione).

Rimane a carico del CSA o della Segreteria scolastica l'inoltro al competente Dipartimento provinciale del tesoro dell'originale del contratto stipulato. Non è richiesta la predisposizione del modello C-1, in quanto la retribuzione avverrà con la partita di spesa fissa già utilizzata nel precedente incarico a tempo determinato. Per qualsiasi integrazione o modifica dei dati contabili (coordinate bancarie, deduzioni fiscali, sede di servizio ecc.), nonché per un'eventuale presa di servizio successiva al 1° settembre, deve essere inviata apposita comunicazione alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro (DPSV) competente, per le vie ordinarie.

Si precisa che il Sistema Informativo del MEF, con lavorazione automatizzata, attribuirà a tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo il trattamento economico corrispondente all'orario di cattedra; eventuali rapporti di lavoro part-time saranno trattati puntualmente dalle competenti DPSV, a seguito di ricezione della relativa integrazione contrattuale.

Di ogni tipo dei contratti di assunzione devono essere prodotti sei originali: un originale è conservato agli atti del CSA; un originale è conservato agli atti dell'istituzione scolastica; un originale è consegnato al dipendente dall'organo che stipula il contratto; un originale è trasmesso alla DPSV; due originali sono trasmessi alla Ragioneria provinciale dello stato per il riscontro previsto dalle disposizioni vigenti.

La procedura automatica sarà attivata il 5 luglio; l'ultima data utile per l'inserimento dei contratti sarà il 19 agosto 2005.

Tutti i contratti comunicati tramite il Sistema Informativo del MIUR dopo tale data riporteranno la frase «Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata e deve essere trattato direttamente dal Dipartimento provinciale dei servizi vari del Tesoro».

I contratti per i quali è avvenuta la trasmissione per via telematica dovranno essere inviati alla DPSV separatamente da quelli esclusi dalla trasmissione.

Le spese per i contratti relativi al personale di cui trattasi devono essere imputate ai capitoli di cui alla unita Tabella 1.

Si allegano: [gli allegati non sono riprodotti]

- Mod. A (1 - 2 - 3 - 4): modelli dei contratti a tempo indeterminato secondo il caso ricorrente;
- Mod. B - 1: modello di lettera di individuazione;

- Mod. C - 1: modulo per la comunicazione al Dipartimento provinciale del Tesoro di informazioni contabili per la prosecuzione dei pagamenti su partita di spesa fissa;
- Tabella 1: imputazione delle spese per i contratti di lavoro.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, nonché con la Direzione Generale per i Servizi Informativi di questo Ministero, ed è accessibile tramite il sito Internet nonché la rete Intranet, disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.

Nota 14-6-2006, prot. 1776 – Insegnanti di religione cattolica - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2006/07.

In relazione al recente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s.2006/07, sottoscritto il 6.6.2006, si ribadisce che l'art. 2 comma 12 e l'art. 7 commi 11 e 12 del predetto contratto stabiliscono che gli insegnanti titolari di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica possono richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. La predetta precisazione si rende necessaria a seguito di quesiti pervenuti.

In merito si precisa che, come previsto dall'art. 1 - comma 6 del contratto sopraindicato, limitatamente alla utilizzazione nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15-7-87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo, si chiarisce che trattasi dei titoli di qualificazione professionale richiesti dall'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica (e per la partecipazione al concorso di cui alla legge 186/2003) e dell'elenco delle discipline ecclesiastiche e delle facoltà ed istituti che rilasciano titoli accademici e di studio per l'insegnamento della religione cattolica.

Gli insegnanti di religione cattolica possono far valere tali titoli con riferimento ai punti D), E), F), G), sezione III - Titoli Generali della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni (allegato 1 del CCNI).

Si pregano le SS.LL. di voler partecipare il contenuto della presente nota alle istituzioni scolastiche ed ai C.S.A. di competenza.

Nota 17-7-2007, prot. AOODGPER 14496 – Insegnanti di Religione. Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico.

In riferimento alle numerose richieste di chiarimento in merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, si ribadisce che il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

A tal proposito sembra opportuno far osservare che il contenuto della predetta comunicazione è stato ribadito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (di conversione, con modifiche, del D.L. 5-12-2005, n. 250, recante misure urgenti per l'università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), che all'art. 1 ter ha statuito che «Ai fini applicativi dell'art. 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall'art. 26, comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno pertanto essere attribuite, in tale ordine di scuola, nomine con orario inferiore a tale limite.

Codesti Uffici sono pregati di fornire alle istituzioni scolastiche interessate le opportune indicazioni allo scopo di consentire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa innanzi richiamata.

Nota 11-12-2008, prot. 1742 – Ricostruzione carriera degli Insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo dall'a.s. 2005-06.

Si comunica che dal 9 c.m. è disponibile su SIDI la procedura per l'emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli Insegnanti di Religione Cattolica che hanno assunto servizio di ruolo negli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08. La procedura informatizzata applica la normativa vigente, che si descrive nel seguito.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all'art. 1-ter, ha previsto che «Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

L'applicazione della norma avviene nel modo seguente:

1. alla data di decorrenza economica dell'immissione in ruolo, viene attribuito l'inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l'eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione «trattamento fondamentale» in godimento e quella derivante dall'inquadramento, più l'eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall'inquadramento;
2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell'art. 485 e seguenti del T.U. dell'istruzione DPR 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;
3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.

La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:

- riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1;

- riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell'art. 485, comma 7, del citato T.U. dell'istruzione.

Operazioni su SIDI

Le utenze SIDI delle istituzioni scolastiche sono abilitate ad aprire le pratiche di ricostruzione carriera degli insegnanti di Religione in servizio presso le proprie sedi. Pertanto sarà cura degli USP provvedere alla comunicazione a SIDI della sede di servizio aggiornata, mediante la funzione Assunzioni → Gestione sede di servizio - Insegnanti Religione Cattolica → Assegnare sede di servizio oppure Assegnare sede di servizio annuale.

L'iter procedurale, in carico alla segreteria scolastica, è il seguente:

- acquisizione della data di conferma in ruolo, mediante la funzione Assunzioni → Gestione perfezionamento assunzione in servizio → Acquisire effetti periodo di prova;
- acquisizione dei servizi da riconoscere, mediante la funzione Personale scuola → Gestione delle competenze del dipendente → Dichiarazione servizi pregressi (quadro D: servizi di insegnamento pre-ruolo; quadro B: servizio militare, benefici L. 336/70; quadri T, U, V, Z: servizi nelle Università);
- apertura della pratica di ricostruzione carriera, mediante la funzione Personale scuola => Gestione della carriera => Riconoscimento servizi e benefici => Aprire pratica.

Le modalità operative di queste funzioni restano invariate, con la seguente eccezione.

La funzione di Calcolo della Progressione di Carriera propone una mappa con l'ultima posizione stipendiale e gli eventuali elementi retributivi «ad personam» in godimento nella posizione pre-ruolo. Queste informazioni sono state fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (SPT); sarà cura della segreteria scolastica accertare la conformità di questi dati con la progressione di carriera attribuita nel corso dell'ultimo incarico a tempo determinato; la funzione consente l'eventuale rettifica dei dati.

Per ulteriori dettagli sulle modalità operative si rinvia al manuale utente aggiornato disponibile sul portale SIDI alla voce Procedimenti Amministrativi → Personale Scuola → Guide operative → Gestione della carriera.

Nota 16-4-2013, prot. AOODGPER 3742 – O.M. n. 199 del 21-3-2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani.

Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento riguardo alla valutazione del punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui all'art.10 della O.M. n.199 del 21.3.2013, si ribadisce che l'attribuzione decorre dall'a.s. 2009/2010. Ai fini della mobilità a domanda, essendo necessario un triennio di servizio continuativo, il predetto punteggio - per la prima volta - viene assegnato per l'anno scolastico 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all'art. 10, comma 3 della suddetta Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica per il 2013/2014 come già fatto negli anni precedenti, sempre iniziando la valutazione dal 2009/2010.

Si ricorda, infine, che la predisposizione della graduatoria regionale di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n.199 del 21.3.2013 è obbligatoria in quanto essa è utile per l'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall'art. 2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012 – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Nota 20-5-2013, prot. AOODGPER 4911 – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art. 10 dell'O.M. n. 199 del 21-3-2013): chiarimenti.

A seguito di richieste di chiarimento relative all'attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all'art. 10 dell'O.M. n. 199 del 21.3.2013, si precisa quanto segue.

Nella graduatoria citata, finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.

Diversamente per la mobilità territoriale, come precisato nella nota prot. n. 5046 del 26.03.2008, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.

Infine, si ricorda che l'anno scolastico in corso non è valutabile nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all'art. 10 dell'O.M. n. 199 del 21.3.2013.

Nota 1-9-2015, prot. AOODGCASIS 2966 – Rilascio nuove funzioni SIDI. Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.

Si comunica che è disponibile sul SIDI la nuova area **Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola**.

Le nuove funzionalità, frutto della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), assisteranno le scuole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili per l'instaurazione, la trattazione giuridica ed il pagamento dei rapporti di lavoro del personale scolastico supplente breve e degli Incaricati per l'insegnamento della religione cattolica.

Il processo transitorio di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà, quindi, completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà l'aggiornamento contestuale del Fascicolo personale dei dipendenti.

Di seguito i passi operativi fondamentali del nuovo procedimento:

- Le scuole acquisiscono i contratti relativi alle supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione e le successive variazioni di stato giuridico, utilizzando le funzionalità fornite dal SIDI.
- I contratti per le supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione (IRC con diritto a ricostruzione di carriera, IRC senza diritto a ricostruzione e IRC senza titolo) sono trasmessi dal sistema informativo MIUR al MEF in cooperazione applicativa.
- Il MEF esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI per le supplenze brevi/supplenze per maternità e le indennità di maternità.
- Il MIUR, per le sole supplenze brevi, avvalendosi del Sistema di gestione dei POS (GePOS) attribuisce il corretto capitolo/piano gestionale, verifica la disponibilità di fondi sui POS per l'importo da liquidare ed eventualmente attiva il procedimento per assegnare nuovi fondi mediante la predisposizione di un nuovo decreto di riparto.
- La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, inserisce a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico,

cessazioni anticipate, ecc. e le trasmette a NoiPA mediante apposite funzioni.

- NoiPA aggiorna, ove necessario, le competenze mensili e trasmette a SIDI quelle relative alle supplenze brevi/supplenze per maternità e alle indennità di maternità.
- Il MIUR per i soli rapporti di lavoro in carico ai POS, mediante il servizio GePOS, procede ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi
- Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI.
- Il personale scolastico interessato consulta in POLIS lo stato del proprio rapporto di lavoro.
- NoiPA invia il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

Per le modalità operative e per l'uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente "**Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa**", disponibile sul Portale SIDI alla voce **Procedimenti Amministrativi -> Gestione Assunzioni (gestione corrente)**. Si ricorda, inoltre, che è ancora disponibile sulla piattaforma SidiLearn il corso di formazione sulle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro.

In allegato alla presente nota, considerando le innovazioni apportate al procedimento amministrativo, si richiamano comunque una serie di prime indicazioni operative da considerare con attenzione. La presente nota è pubblicata nella sezione news del sito intranet dell'Amministrazione e sul portale SIDI.

Allegato - Indicazioni Operative sulle nuove Procedure

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'anno scolastico 2015/16

Le funzioni presenti nella nuova area consentiranno le seguenti operazioni:

A) SUPPLENZE BREVI E PER MATERNITÀ

- Instaurazione dei Rapporti di lavoro (RDL) e predisposizione dei relativi contratti individuali.
- Predisposizione dei provvedimenti di indennità di maternità.
- Comunicazione delle variazioni di stato giuridico (V.S.G.) e predisposizione dei relativi provvedimenti.
- Comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e predisposizione del relativo provvedimento.
- Comunicazione delle ferie da liquidare.
- Comunicazione dell'assegno al nucleo familiare.
- Comunicazione di rettifiche di contratti, di indennità di maternità, di variazioni di stato giuridico, di risoluzione anticipata, di ferie da liquidare, di assegni nucleo familiare.
- Annullamento di un rapporto di lavoro.
- Rettifica e annullamento di una variazione di stato giuridico.
- Trasmissione dei contratti, delle V.S.G., dei provvedimenti e delle altre comunicazioni (di cui ai punti precedenti) a NoiPA per il calcolo delle competenze spettanti e la predisposizione dei pagamenti.
- Autorizzazione del DS e del DSGA al pagamento delle rate di stipendio.

B) INCARICHI DI RELIGIONE

- Instaurazione dei Rapporti di lavoro (RDL) e predisposizione dei relativi contratti individuali.
- Predisposizione dei provvedimenti di indennità di maternità.
- Comunicazione delle variazioni di stato giuridico (V.S.G.) e predisposizione dei relativi provvedimenti.
- Comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e predisposizione del relativo provvedimento.
- Comunicazione delle ferie da liquidare.
- Comunicazione di rettifiche contratti, di indennità di maternità,

di variazioni di stato giuridico, di risoluzione anticipata, di ferie da liquidare.

- Annullamento di un rapporto di lavoro.
- Rettifica e annullamento di una variazione di stato giuridico.
- Trasmissione dei contratti, delle V.S.G. dei provvedimenti e delle altre comunicazioni (di cui ai punti precedenti) a NoiPA per il calcolo delle competenze spettanti e per la predisposizione dei pagamenti.

Per quest'ultima tipologia di contratti non sono previste rate da autorizzare ai fini del pagamento. Il pagamento avverrà con l'applicativo MEF Gestione stipendi (ex SPT WEB) come attualmente in uso per il personale di ruolo.

Per i docenti già destinatari di precedenti incarichi di religione, SIDI acquisisce da NoiPA, per ogni dipendente destinatario di incarico di religione, la posizione stipendiale e/o gli aumenti biennali in godimento elaborati sino a quel momento dalla RTS.

In tal caso la segreteria inserisce gli altri dati del nuovo rapporto di lavoro e predisporre il contratto che riporterà automaticamente la suddetta posizione stipendiale e/o gli aumenti biennali; lo stipendio è calcolato da NoiPA in base a questi elementi.

Le istituzioni scolastiche potranno visualizzare in NoiPA lo stato del contratto nell'area "monitoraggio" e consultare l'emissione del cedolino nell'area "modelli".

Accesso alle funzioni

Per accedere alle funzioni dal menu SIDI è necessario selezionare ***"Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola ->Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa -> Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione"***.

Assegni al nucleo

La gestione dell'eventuale Assegno al nucleo familiare, sarà gestita dalla RTS secondo le consuete modalità senza l'utilizzo del prospetto C-3 per il seguente personale:

- Incaricati di religione
- supplenti brevi che abbiano contemporaneamente attivo un incarico di religione
- supplenti brevi che abbiano contemporaneamente attivi un contratto di supplenza annuale.

GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI STATO GIURIDICO (V.S.G.)

Le funzioni di gestione V.S.G., **inglobate nella nuova area**, consentiranno di trattare i dati relativi alle Variazioni di Stato Giuridico del personale docente, del personale educativo, degli insegnanti di religione cattolica e del personale ATA di ruolo e non di ruolo. Per mantenere sempre allineato il fascicolo personale del SIDI si sottolinea l'importanza di inserire tutte le assenze in SIDI. Inoltre, per consentire l'inserimento del rapporto di lavoro di supplenza, è necessario che sia inserita sul sistema informativo l'assenza del personale che si andrà a sostituire.

Si precisa che solamente le V.S.G. del personale supplente breve e saltuario e degli incaricati di religione, in quanto relative ai contratti gestiti attraverso le nuove funzioni, verranno inoltrate in cooperazione applicativa a NoiPA.

Le funzioni per la gestione delle V.S.G. consentono le seguenti operazioni:

- Inserimento, modifica e cancellazione delle variazioni di stato giuridico (esclusi comandi, collocamenti fuori ruolo, rientri e part-time, che vengono trattati nella vecchia area "Gestione Posizioni di Stato" ai percorsi SIDI *Personale comparto scuola -> Gestione posizioni di stato -> Assenze, aspettative, congedi, comandi -> Acquisire periodi e Personale comparto scuola -> Gestione posizioni di stato -> Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale -> Acquisire contratto a tempo parziale.*
- Predisposizione dei provvedimenti di variazione di stato giuridico (a partire dall'anno scolastico 2014-15).
- Interrogazione lista delle V.S.G.
- Convalida e trasmissione a NoiPA delle V.S.G. e consultazione dello stato del prospetto per i contratti gestiti in cooperazione applicativa.

Accesso alle funzioni

Sarà possibile accedere a dette funzioni attraverso il percorso **SIDI Fascicolo personale scuola-> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola -> Variazioni di stato giuridico.**

POLIS

Si informa inoltre che il personale, accedendo in POLIS, potrà visualizzare i propri rapporti di lavoro relativi a supplenze brevi, sup-

plenze per maternità, indennità di maternità e ad incarichi di religione stipulati fino a quel momento con le varie istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico di fatto in corso.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

Di seguito si riepiloga la suddivisione, tra vecchia e nuova area SIDI, delle funzionalità per la gestione dei diversi tipi di contratto.

NUOVA AREA

Area “Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola ->Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa -> Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione”

La nuova area tratterà i seguenti codici “tipo servizio”:

- N01 supplenza per sostituzione personale temporaneamente assente
- N26 supplenza art. 40 c. 3 CCNL
- N15 supplenza per sostituzione personale in congedo di maternità
- N19 supplenza per la copertura di posti disponibili dopo il 31/12
- N05 incarico di religione (docente con ricostruzione carriera)
- N27 incarico di religione (docente senza ricostruzione carriera)
- N28 supplenza di religione fino al termine delle lezioni
- N18 indennità di maternità fuori nomina (a seguito di contratti di supplenza breve o maternità o incarichi di religione)

Il rapporto di lavoro di un supplente breve e saltuario con contestuale astensione obbligatoria per maternità non verrà più gestito mediante un'apposita tipologia di contratto (ex N17) bensì, successivamente alla nomina stipulata con contratto N01, comunicando la V.S.G. di astensione obbligatoria per maternità della supplente.

Il rapporto di lavoro di un supplente breve e saltuario fino alla nomina dell'avente diritto non verrà più gestito mediante un'apposita tipologia di contratto (ex N20) bensì attraverso un contratto di tipo N01.

L'astensione obbligatoria per tutela della salute durante la supplenza breve (ex N16) verrà trattata attraverso l'apposita V.S.G., successivamente alla nomina stipulata con contratto N01.

Tutte le supplenze trattate con le nuove funzioni devono essere precedute dalla comunicazione in SIDI dell'assenza del personale da sostituire.

Tutti i rapporti di lavoro e le relative variazioni di stato giuridico trattati in questa area devono essere trasmessi attraverso SIDI dalle scuole a NoiPA per il pagamento.

Tutte le mensilità calcolate da NoiPA e trasmesse a SIDI devono essere autorizzate dal DS e dal DSGA per il pagamento (solamente per gli incarichi di religione non sono previste rate da autorizzare ai fini del pagamento).

NUOVE MODALITÀ INVIO FLUSSI PERIODICI MIUR/MEF

A partire dall'anno scolastico 2015/16 le supplenze per maternità e le indennità di maternità non saranno più trasmesse da SIDI a SPT con i flussi periodici, ma saranno trasmesse dalle scuole al sistema NoiPA con le funzioni SIDI della nuova area.

Il flusso periodico SIDI-SPT resta attivo per: le immissioni in ruolo, le supplenze annuali e fino al termine delle attività e l'eventuale comunicazione a MEF di contratti residui di competenza dell'anno scolastico 2014/15.

VECCHIE AREE

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze brevi e maternità”

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici “tipo servizio”, ma solo i per periodi compresi nell'anno scolastico 2014-15, ai fini del completamento del fascicolo e per le verifiche di capienza effettuate della direzione generale per le risorse umane e finanziarie:

- N01 supplenza breve e saltuaria (precedente versione)
- N19 supplenza per la copertura di posti disponibili dopo il 31/12 (precedente versione)
- N20 supplenza breve in attesa dell'avente diritto.

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici “tipo servizio”, ma solo per periodi compresi nell'anno scolastico 2014-15, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT:

- N15 supplenza per la sostituzione di personale in maternità (precedente versione)
- N16 astensione obbligatoria durante supplenza breve
- N17 supplenza breve con contestuale astensione obbligatoria
- N18 indennità di maternità (collegate a supplenze brevi) (precedente versione)

Il codice N18 presente in questa area dovrà essere utilizzato per gestire le indennità di maternità, collegate a supplenze annuali e fino al termine delle attività, per periodi compresi nell'anno scolastico 2015-16, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT (per ulteriori dettagli si veda quanto indicato successivamente in "Trattamento di indennità di maternità fuori nomina").

Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività"

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici "tipo servizio":

- N02 supplenza annuale
- N11 supplenza temporanea fino al termine delle attività
- N14 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N22 proroga del servizio
- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N12 incarico a tempo indeterminato legge 270/80 art. 43-44
- N13 servizio modelli viventi
- N05 incarico di religione (limitatamente per il completamento di dati inerenti l'a.s. 2014-15).

Per tutti i codici, eccetto N12, N13 e N05, l'applicazione gestirà anche la predisposizione del contratto. Per i codici N12, N13 e N05 continuerà a gestire il solo servizio (i codici sono esclusi dal protocollo di colloquio con MEF).

Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive"

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici "tipo servizio" **per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado** destinatario di supplenze con codice N02, N11, N14, N22, N23 e N24:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Gestione prestati servizi"

L'applicazione continuerà a trattare esclusivamente i seguenti codici "tipo servizio":

- N14 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N21 ore aggiuntive con servizio di riferimento N14 o N24
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC con servizio di riferimento N14 o N24.

TRATTAMENTO DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ FUORI NOMINA

Si richiama l'attenzione su questa tipologia di codice (N18) poiché dal nuovo anno scolastico (a.s. 2015/16) dovrà essere trattata in maniera differenziata a seconda del rapporto di lavoro a cui il trattamento fa riferimento, pur mantenendo sempre il codice N18.

Nei casi in cui il trattamento spetti a seguito di supplenze annuali o fino al termine delle attività, le scuole continueranno a gestire i periodi con codice N18 attraverso le funzioni della vecchia area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze brevi e maternità", inserendo i periodi di indennità e i prestati servizi.

Nei casi in cui il trattamento spetti a seguito di supplenze brevi o per maternità o incarichi di religione, contratti gestiti nella nuova area, le scuole dovranno acquisire i periodi con codice N18 attraverso le funzioni della nuova area "**Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola -> Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa -> Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione**", inviando a NoiPA sia i periodi che le autorizzazioni al pagamento delle mensilità.

Si fa presente alle segreterie scolastiche che hanno acquisito con le vecchie funzioni periodi con il suddetto codice (N18) a cavallo degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, che detti periodi sono stati "chiusi" dal SIDI al 31 Agosto 2015 e che pertanto le segreterie dovranno inserire le mensilità residue, da Settembre 2015, con le nuove funzioni e trasmetterle poi a NoiPA con le nuove modalità.

Nella vecchia area continuerà ad essere gestito il codice N18 per acquisire indennità di maternità collegate a supplenze annuali o fino al termine delle attività o art. 40, per periodi compresi negli anni scolastici 2014-15 e 2015-16, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente dal MEF. Rimarrà, invece, di competenza delle scuole la predisposizione e l'invio dei TFR per tutti gli altri contratti che per ora non rientrano nella cooperazione applicativa e la liquidazione dei TFR per i contratti antecedenti all'anno scolastico 2015/16.

Le modalità e il canale per l'invio di queste pratiche rimarrà quello attualmente a disposizione sul SIDI.

Gli utenti saranno adeguatamente informati delle novità riguardanti la gestione del TFR con apposito avviso SIDI.

Nota 10-9-2015, prot. AOODGPER 29315 – Quesito relativo agli esoneri e semiesoneri dei collaboratori del dirigente scolastico.

Con riferimento al quesito posto da codesta Direzione regionale [Lombardia] (prot. 12834 del 10/9/2015), si precisa che nella nota del Capo Dipartimento n. 1875 del 3 settembre u.s. viene ribadita la vigenza dell'art. 459 del T.U. sino al completamento della fase C del piano assunzionale previsto dalla legge 107/15.

Pertanto, nelle more della definizione di detta fase, è possibile per le autonomie scolastiche disporre gli esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico, nei limiti previsti dall'articolo citato e successive modifiche, secondo le prerogative dettate dall'autonomia scolastica e quindi per qualsiasi docente facente parte dell'organico dell'istituto per il presente anno scolastico, compresi quindi anche i docenti di IRC.

Laddove il docente o i docenti così individuati risultassero successivamente appartenenti ad una classe di concorso per la quale non sono possibili immissioni in ruolo nella suddetta fase C per mancanza di aspiranti, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato al supplente precedentemente nominato.

Tuttavia, dato che la legge 107/15 prevede che l'organico dell'autonomia non sia coperto con supplenze (comma 95) il posto corrispondente all'esonero del collaboratore sul quale non è possibile la nomina in ruolo non andrà calcolato nell'organico dell'autonomia di quella istituzione scolastica, che pertanto disporrà nominalmente di un posto in meno su detto organico per il solo anno scolastico in corso.

Nota 4-3-2016, prot. AOODRUM 2641 – Chiarimenti e parziale rettifica. Parere ore di programmazione didattica dei Docenti di Religione Cattolica (prec. rif. Nota prot. 1921 del 16-2-2016).

[Vista la rilevanza dell'argomento piuttosto controverso, si riporta eccezionalmente una nota della Direzione Generale per l'Umbria.]

A parziale rettifica ed integrazione della nostra precedente nota prot. n. 1921 del 16.02 u.s., inerente la tematica in oggetto, si precisa quanto segue.

Con la presente, lo scrivente Ufficio ribadisce, innanzitutto, il riconoscimento delle ore di programmazione in capo ai docenti di religione cattolica che svolgano almeno 12 ore di insegnamento, indipendentemente dal fatto che le stesse vengano svolte su un'unica Istituzione Scolastica o, tramite spezzoni orari o part time, su più Istituzioni.

Ciò posto, a parziale rettifica di quanto precedentemente indicato, in virtù dell'interpretazione fornita dal Miur nella circolare ministeriale n. 366/1996, a cui si deve continuare a far riferimento per la regolamentazione della materia in oggetto, si precisa che per le ore di insegnamento fino a 11 non vi è alcun diritto all'integrazione, da 12 ore fino a 16 dovrà essere attribuita/retribuita 1 ora di programmazione, ferme restando le 2 ore di programmazione da riconoscersi in caso di svolgimento di ore di insegnamento da 18 a 22.

Alla luce di quanto espresso, come già auspicato nella precedente nota dello scrivente Ufficio (prot. n. 1921 del 16.02.2016), si ritiene di dover riconoscere, a partire dall'anno scolastico in corso (2015/2016), le ore di programmazione nei limiti indicati.

Nota 3-10-2016, prot. AOODRVE 18123 – Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado – a.s. 2016/2017.

[Data la rilevanza delle istruzioni fornite, in assenza di disposizioni da parte dell'Amministrazione centrale, si riporta eccezionalmente una nota della Direzione Generale per il Veneto]

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all'atto dell'iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l'anno scolastico successivo, tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Per quanto concerne l'organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- a) Prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola,

con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all'avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l'a.s. 2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017.

Docenti dell'organico del potenziamento

Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: Organico dell'autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell'organico del potenziamento, i docenti medesimi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento.

I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all'orario d'obbligo (punto b precedente paragrafo).

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: "poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa"

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

- 1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- 2) docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
- 3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
- 4) in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- *scuola dell'infanzia (cap. 2156) p.g. 2* (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- *scuola primaria (cap. 2154) p.g. 2* (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- *scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2* (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- *scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2* (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI

Per quanto concerne le funzioni SIDI, si segnala la nota MIUR – DGACISIS – prot. n.. 2966 del 1/9/2015 che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive”:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività”:

- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'aveute diritto legge 449/97 art. 40.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

In ambedue i casi deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Si ribadisce che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di religione cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

[La validità del presente CCNI è stata prorogata all'anno scolastico 2018-19 in attesa della definizione del nuovo CCNL del comparto scuola]

Articolo 27 – Mobilità insegnanti religione cattolica

1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

4. Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,
- II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
- III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,

V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All'interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate sui posti d'organico così come definiti dall'art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell'anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste dall'art. 13 del presente contratto. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall'Ufficio scolastico regionale competente di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale.

8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per l'anno scolastico 2017/18 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/2016.

[N.B. Alcune disposizioni specifiche per gli Idr sono contenute nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI, con relative note esplicative, che qui non sono riportate in quanto identiche alle tabelle e alle note pubblicate nell'edizione cartacea del *Prontuario*.]

OM 12-4-2017, n. 220 – Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'anno scolastico 2017-18.

[Le precedenti OO.MM. sul medesimo argomento sono le nn. 27/08, 36/09, 29/10, 29/11, 26/12, 199/13, 38/14, 8/15, 244/16.]

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il

VISTA l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;

RITENUTO ai sensi dell'articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l'anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

ORDINA

Articolo 1 – *Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali*

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2017-2018 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2016-2017 abbiano ma-

turato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario Diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda¹, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani², di cui all'articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. **Per l'anno scolastico 2017-2018 quest'ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'an-**

¹ Nota (5) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI.

² Nota (5 bis) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI.

no scolastico 2013-2014 o 2014-2015, 2015-2016, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 13 aprile 2017 al 16 maggio 2017.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2017.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2017.

Articolo 3 – Presentazione delle domande

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente

- Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
 3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
 4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato³, regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
 5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado
 6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
 7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
 8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi pre-

³ Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

visti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario Diocesano competente.

9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. /2017, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti⁴.

⁴ Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si

4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e lettera C) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della Tabella A e lettera D) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della Tabella A e lettera E) della Tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive mo-

intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

dificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della Tabella A e lettera F) della Tabella B) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'Allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della Tabella A e lettera G) della Tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della Tabella A e lettera I) della Tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.

7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la ria-

bilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario Diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.
10. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime⁵, l'inclusio-

⁵ La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

ne nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami⁶, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell'articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

⁶ L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate⁷.
15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2017.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

⁷ Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

*Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l'8 luglio 2017 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio

scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze.

Art.7 – Fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Istituzione scolastica di provenienza all'Istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'in-

segnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario Diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario Diocesano competente.

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di

riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario Diocesano competente per territorio.

3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di

precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 29 maggio 2017.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2017, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento

della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

OM 4-5-2017, n. 257 – Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 2 – Candidati interni

(omissis)

12. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi:
- a) che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;
 - b) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. D.P.R. n. 122/2009, articolo 6, comma 2 e articolo 14, comma 3; decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010).

(omissis)

Art. 8 – Credito scolastico

(omissis)

13. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto

previsto all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1988, dal competente consiglio di classe.

14. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
15. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
16. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.
17. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

(omissis)

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18, sottoscritta il 21-6-2017.

[N.B. Sono riportate solo le parti specificamente riferite agli Idr]

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

(omissis)

7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni provinciali, i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11-4-2017 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 220 del 12-4-2017, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.

(omissis)

Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

(omissis)

11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall'art. 18 del CCNI 11.4.2017, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 220 del 12.4.2017. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può

essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

*Art. 3 – Contrattazione decentrata regionale:
criteri per la determinazione delle disponibilità*

(omissis)

6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 4 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.
2. Tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 3, comma 5 [recte: 6] del presente contratto, gli Uffici Scolastici Regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., predisporranno, per ogni diocesi, il quadro complessivo delle disponibilità dei posti relativi all'insegnamento della religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
3. Per l'anno scolastico 2017/18 il docente di religione di cui all'art.

27, comma 8 del C.C.N.I. 11-4-2017 fruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto II del presente C.C.N.I. nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/13, 2013/2014, 2014/2015 o 2015/2016.

Art. 7 – Assegnazioni provvisorie personale docente

(omissis)

14. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.

(omissis)

*Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio
e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia,
primaria, secondarie di I grado
e degli istituti di istruzione secondaria di II grado
ed artistica e del personale educativo*

Premessa

(omissis)

L'anzianità [di servizio] di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e

grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008).

(omissis)

Note

[...] (5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. [...]

(15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota 31-7-2017, prot. AOODGRUF 15826 – Procedure di avvio dell'anno scolastico. Chiarimenti sulla stipula e gestione dei contratti dei docenti di religione cattolica incaricati annuali.

Facendo seguito alle numerose segnalazioni riguardanti la mancata continuità nella corresponsione dello stipendio per i docenti incaricati annuali di religione cattolica, si richiama l'attenzione sulla procedura di stipula, acquisizione, convalida e trasmissione dei contratti in oggetto, che risulta efficace soltanto se tutti gli attori coinvolti nella stessa operano all'insegna della puntualità e secondo le indicazioni di seguito riportate.

- A partire dal mese di luglio – e comunque entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno solare – gli Ordinari diocesani, in accordo con i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 186/2003, comunicano agli Istituti scolastici i nominativi dei docenti di religione cattolica proposti per l'assunzione con incarico annuale. Al riguardo, gli Ordinari diocesani avranno cura di segnalare tempestivamente agli Istituti scolastici eventuali ulteriori modifiche alle proposte di incarico già inoltrate.
- A partire dalla fine del mese di agosto gli Istituti scolastici inseriscono in SIDI, utilizzando le specifiche funzioni, i contratti relativi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica secondo quanto indicato nella nota prot. n. 2966 del 1 settembre 2015 della *Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica*, che ad ogni buon fine si allega [la nota non viene qui allegata].
- Entro il 5 settembre di ogni anno solare i Dirigenti Scolastici provvedono a convalidare e trasmettere a NoiPA ai fini del pagamento i contratti dei docenti incaricati di religione cattolica secondo quanto indicato nella succitata nota e nelle successive istruzioni tecniche impartite al riguardo.

Si precisa che, per minimizzare le casistiche di mancato rispetto dei passi sopra elencati, è opportuno che:

- i. gli Ordinari diocesani comunichino agli Istituti scolastici necessariamente entro la fine agosto i nominativi dei docenti di religione cattolica proposti per l'incarico annuale;
- ii. i docenti incaricati annuali di religione cattolica prendano servizio tempestivamente il primo settembre di ogni anno, presso l'Istituto scolastico di destinazione;

- iii. gli Uffici Scolastici Regionali provvedano ad aggiornare con tempestività nel Sistema Informativo del MIUR i dati anagrafici e fiscali delle autonomie scolastiche di nuova istituzione;
- iv. i DS e DSGA con prontezza operino tempestivamente sui contratti dei docenti in oggetto.

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte per il raggiungimento dell'obiettivo comune di garantire continuità nel pagamento degli stipendi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Nota 29-8-2017, prot. AOODGPER 37381 – Anno scolastico 2017/2018. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

(omissis)

Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica

Si ricorda che dal 1 settembre 2017 entrerà in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2017, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2018.

(omissis)

Nota 10-10-2017, prot. AOODPIT 1865 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

(omissis)

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

(omissis)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

(omissis)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

(omissis)

Nota 13-11-2017, prot. AOODGOSV 14659 – Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019.

(omissis)

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello *on-line*, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate *on line*, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota¹.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione*. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

¹ Si veda più avanti la Nota 9-1-2018, prot. AOODGOSV 350.

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

(omissis)

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, trasmesse con Nota 11-12-2017, prot. 6636.

(omissis)

È in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore la scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione e all'indirizzo scolastico (scuola secondaria di secondo grado) dell'affidato, sentendo anche il parere degli affidatari.

(omissis)

Nota 9-1-2018, prot. AOODGOSV 350 – Circolare ministeriale del 13 novembre 2017, n. 14659, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”. Trasmissione allegati A, B e C.

Si fa riferimento alla circolare ministeriale del 13 novembre 2017, n.14659, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019” e si inviano il modello per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia (Allegato A), il modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Allegato B) e il modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (allegato C), con preghiera di tempestiva trasmissione alle istituzioni scolastiche interessate.

In particolare, si rappresenta che l’eventuale personalizzazione del modello di cui all’allegato A, che conterrà comunque le informazioni richieste nella detta scheda, viene effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base di specifica delibera del Consiglio di istituto, che si attiene, tra l’altro, a quanto precisato nella circolare ministeriale in oggetto indicata in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di informazioni alle famiglie.

(omissis)

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data

Firma*

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data _____

Scuola _____ Sezione _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

«La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs 196 del 2003 e al regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

ALLEGATO SCHEDA C

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Allievo _____

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
- B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
(solo per gli studenti degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado)
- D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA
NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:

Studente

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell'alunno minorenni frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data _____

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs 196 del 2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Indice

- CM 3-1-2001, n. 2** – Docenti di religione. Ricostruzione di carriera e trattamento economico [Si riproduce in versione integrale la CM 2/01 per rendere disponibili tutti gli allegati che, per motivi di spazio, non sono stati riprodotti nel volume cartaceo]. 5
- CM 4-7-2005, n. 60** – Disposizioni per la liquidazione delle competenze agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2005/2006. 21
- Nota 14-6-2006, prot. 1776** – Insegnanti di religione cattolica - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2006/07. 24
- Nota 17-7-2007, prot. AOODGPER 14496** – Insegnanti di Religione. Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico. 25
- Nota 11-12-2008, prot. 1742** – Ricostruzione carriera degli Insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo dall'a.s. 2005-06. 26
- Nota 16-4-2013, prot. AOODGPER 3742** – O.M. n. 199 del 21-3-2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani. 28
- Nota 20-5-2013, prot. AOODGPER 4911** – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art. 10 dell'O.M. n. 199 del 21-3-2013): chiarimenti. 29
- Nota 1-9-2015, prot. AOODGCASIS 2966** – Rilascio nuove funzioni SIDI. Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola. 30

- Nota 10-9-2015, prot. AOODGPER 29315** – Quesito relativo agli esoneri e semiesoneri dei collaboratori del dirigente scolastico. 40
- Nota 4-3-2016, prot. AOODRUM 2641** – Chiarimenti e parziale rettifica. Parere ore di programmazione didattica dei Docenti di Religione Cattolica (prec. rif. Nota prot. 1921 del 16-2-2016). 41
- Nota 3-10-2016, prot. AOODRVE 18123** – Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado – a.s. 2016/2017. 42
- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018**, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale. 47
- OM 12-4-2017, n. 220** – Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'anno scolastico 2017-18. 50
- OM 4-5-2017, n. 257** – Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017. 71
- Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18**, sottoscritta il 21-6-2017. 73
- Nota 31-7-2017, prot. AOODGRUF 15826** – Procedure di avvio dell'anno scolastico. Chiarimenti sulla stipula e gestione dei contratti dei docenti di religione cattolica incaricati annuali. 78
- Nota 29-8-2017, prot. AOODGPER 37381** – Anno scolastico 2017/2018. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. 80
- Nota 10-10-2017, prot. AOODPIT 1865** – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 81

Nota 13-11-2017, prot. AOODGOSV 14659 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 82

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, trasmesse con Nota 11-12-2017, prot. 6636. 84

Nota 9-1-2018, prot. AOODGOSV 350 – Circolare ministeriale del 13 novembre 2017, n. 14659, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”. Trasmissione allegati A, B e C. 85